

COPIA

# COMUNE DI MONTAZZOLI

## (Provincia di Chieti)

### Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N° 15

del 14 luglio 2015

OGGETTO: Determinazione aliquota TASI 2015 – provvedimenti . =

L'anno duemilaquindici (2015), il giorno quattordici (14) del mese di luglio alle ore 20,30, nella sala delle adunanze consiliari della sede municipale, ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. n.267/2000, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 08/07/2015 prot. N° 2215, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.

All'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
1)- Novello	Felice .....	si	
2)- Carapello	Mario .....	si	
3)- Di Francesco	Pasqualino.....	si	
4)- Berardinelli	Diego.....	si	
5)- Di Francesco	Matteo.....	no	si
6)- Ferrara	Lorenzo.....	si	
7)- Gizzi	Roberta.....	si	
8)- Stampone	Maria .....	si	
9)- Novello	Simone .....	si	
10)- Carapello	Antonio.....	si	
11)- Ferrara	Monica.....	si	
	Totali .....	10	1

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Adele Santagata , ai sensi dell'art.97, 4° comma, lett.a) del TUEL , approvato con D.Lgs. n.267/2000.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Geom. Felice Novello , Sindaco pro tempore , assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che l'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147, con modificazioni del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**CONSIDERATO** tuttavia che, nella determinazione delle aliquote TASI 2015 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare dette aliquote a quelle dell'IMU, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

**CONSIDERATO**, altresì, che:

- con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

- l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

- ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare le detrazioni per le abitazioni principali e le unità immobiliari ad esse equiparate;

- l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

- con l'art. 1, comma 1 D.L. 28 febbraio 2014 n. 16 è stato previsto che, nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo del comma 677, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

- che all'art.1, comma 679, della legge n.190 del 23.12.2014 ( legge di stabilità 2015), è stato confermato tutto l'impianto previsto per l'anno 2014 ( art. 1, comma 677 L. 147/2013 ),




estendendo le summenzionate disposizioni, originariamente previste in via transitoria per l'anno 2014, anche per l'anno 2015;

- nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

**RITENUTO** di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione Pubblica	€ 70.300,00
2	Sicurezza	€ 200,00
3	Manutenzione Strade	€ 70.270,00
4	Manutenzione del verde	€ 10.000,00
5	Sgombero della neve	€ 2.000,00
6	Protezione civile	€ 3.000,00
7	Biblioteca	€ 3.813,50
8	Attività culturali e manifestazioni	€ 12.700,00
<b>TOTALE</b>		€ 172.283,50



**CONSIDERATO** che l'art.1, comma 683 L.147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, pur non prevedendo alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

**VISTO** l'art. 9-bis del Decreto Legge 28 Marzo 2014, n° 47 il quale stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2015 è considerata **direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare** posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), **già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. **Per tale unità immobiliare, si dispone l'esenzione dell'IMU e la riduzione dei due terzi della TASI e della TARI.** L'agevolazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione, corredata dalla documentazione attestante lo stato di pensionato. In mancanza di tale dichiarazione sarà impossibile accedere al beneficio di legge.

**RILEVATO** che l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24, dell'8/9/2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della TASI;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 17/06/2015, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio a valenza triennale 2015 / 2017;

VISTO il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n.58, in data 29/10/1998, modificatgo ed integrato con atto C.C. n. 9 del 30/03/2007;

RICHIAMATA la precedente deliberazione n. 25 dell'8/4/2014, con la quale sono state approvate le aliquote TASI per l'anno 2014;

RITENUTO di confermare le aliquote TASI stabilite per l'anno d'imposta 2014, relative alle diverse tipologie di immobili, anche per l'anno d'imposta 2015;

VISTI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto l'art. 42, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. ed i.;

Dopo ampia discussione, riportata nell'allegato verbale;

Con voti favorevoli dei consiglieri presenti e votanti, resi per alzata di mano;

## DELIBERA

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **DI CONFERMARE** per l'anno 2015 le aliquote di seguito riportate per l'applicazione della componente TASI ( Tributo sui servizi indivisibili ), già in vigore per l'anno 2014:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	2,5 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	2,5 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	1,5 per mille
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	1,5 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	1,5 per mille
Fabbricati rurali strumentali	esenti
Aree fabbricabili	1,00 per mille
Altri immobili	1,5 per mille

- 3) **DI CONFERMARE** anche per l'anno 2015, ai sensi dell'art.1, comma 681, L.147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

- 4) **DI STABILIRE**, in attuazione dell'articolo 10 del Regolamento per l'applicazione della TASI, le seguenti detrazioni per abitazione principale:  
**Detrazione € 50 fisse su abitazione principale e pertinenze;**
- 5) **DI DARE ATTO** che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015;
- **DI STABILIRE** che la riscossione dell'imposta TASI, nell'ambito dell'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), dovrà essere effettuata in autoliquidazione assicurando, nel contempo, la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, entro le seguenti scadenze:
  - entro il 16 giugno 2015    acconto
  - entro il 16 dicembre 2015    saldo
- 6) **DI STABILIRE**, altresì, che l'importo del tributo dovuto potrà essere versato in una rata unica entro la scadenza della prima rata di acconto;
- 7) **DI DISPORRE** la trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, così come previsto dalla circolare n. prot.4033, del 28.02.2014, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 03.03.2014, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe adottati dai Comuni in materia di Imposta Unica Comunale (IUC), di cui alla legge 27 dicembre 2013, n.147.

(15)

N° 15

del 14/07/2015

**COMUNE DI MONTAZZOLI**  
Provincia di Chieti

**Proposta di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO : Determinazione aliquota TASI 2015 – provvedimenti . =

**PARERI**

(Art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267)

IL RESPONSABILE del Servizio interessato esprime parere "favorevole" in ordine alla regolarità tecnica-

Montazzoli, li 08/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RSAN

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA esprime parere "favorevole" in ordine alla regolarità contabile-

Montazzoli, li 09/07/2015

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



**PRESIDENTE**

F.to Geom. Felice Novello

**IL SEGRETARIO**

F.to Dott. ssa Adele Santagata

---

Per copia conforme all'originale-

Montazzoli, addì 30 LUG. 2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
( Dott. ssa Adele Santagata )



*Adele Santagata*

---

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line di questo comune con inizio il giorno 30 LUG. 2015 per quindici giorni consecutivi. Montazzoli, 30 LUG. 2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
( Dott. ssa Adele Santagata )


*Adele Santagata*

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

\*La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell' art. 134, comma 4°, del TUEL n.267/2000 . =

Addì 30 LUG. 2015



**IL SEGRETARIO**  
( Dott. ssa Adele Santagata )

*Adele Santagata*